

**MINISTERO DELLE FINANZE N° 78/E - dipartimento delle entrate –
Prot. N. 1998/41812 del 20.07.1998
Reg. CE n. 2200 inerente l'organizzazione del mercato nel settore
ortofrutticolo: Quesito in merito all'applicazione dell'IVA.**

Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio

Risoluzione

E, p.c. al 2° Ufficio IVA di Roma

ROMA

Al Ministero per le Politiche Agricole

ex Direzione Generale delle politiche

agricole ed agroindustriali nazionali

(rif. Nota n. 9791073 del 26.06.1997)

Con nota del 26 giugno 1997, il Ministero per le politiche agricole ha chiesto di conoscere il trattamento applicabile, ai fini dell'IVA, alle erogazioni di denaro effettuate, ai sensi del regolamento comunitario n. 2200 del 26 ottobre 1996, in favore delle Organizzazioni dei produttori agricoli (O.P.), dalla Comunità Europea e dagli associati nonché alle somme di denaro versate a titolo di rimborso delle suddette organizzazioni agli associati per le spese da questi sostenute nell'ambito dei programmi operativi.

L'art. 15, comma 1, del regolamento citato prevede la concessione di aiuti finanziari comunitari in favore delle O.P., aventi qualsiasi forma giuridica e riconosciute dallo stato di appartenenza, a condizione che esse costituiscano un fondo di esercizio alimentato per metà dai contributi finanziari degli associati, commisurati ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati sul mercato, e per metà dai finanziamenti comunitari.

In relazione al quesito posto occorre richiamare, in via preliminare, i principi generali recati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina e l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, in base ai quali sono assoggettate al tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi nell'esercizio d'impresa, arti o professionali. Pertanto, erogazioni di denaro sono rilevanti ai fini dell'IVA solo se costituiscono corrispettivi di tali operazioni, mentre risultano del tutto estranee alla struttura impositiva del tributo le erogazioni aventi finalità meramente contributive.

Al fine di stabilire se nel caso prospettato si verificano fattispecie rilevanti ai fini dell'IVA, occorre evidenziare che oggetto del regolamento comunitario in esame è l'introduzione di nuove regole per l'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, tese ad equilibrare all'interno della Comunità la domanda e l'offerta di tali prodotti sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Le finalità stabilite del regolamento comunitario vengono attuate dai singoli stati dalle O.P., le quali devono assicurare la programmazione della produzione e il suo adeguamento alla domanda

attraverso la concentrazione, nel loro ambito, dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati e alla promozione di pratiche colturali e di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente (art. 11).

Le O.P. garantiscono, quindi, il raggiungimento degli standards qualitativi e quantitativi delineati a livello comunitario per il settore ortofrutticolo.

I contributi erogati dalla Comunità per tale attività rappresentano, pertanto, dei finanziamenti, finalizzati ad incentivare la costituzione dei suddetti organismi in ragione del ruolo che essi svolgono di depositari delle finalità stabilite a livello comunitario per il settore ortofrutticolo e non hanno la funzione di controprestazione contrattuale, come risulta, dalla previsione regolamentare, in base alla quale il relativo ammontare è commisurato ai contributi versati dagli associati delle Organizzazioni e non alla attività da essa svolte. Ne consegue che essi risultano estranei al campo di applicazione dell'IVA.

Per quanto concerne i contributi versati dagli associati all'Organizzazione per alimentare il fondo di esercizio, il cui ammontare è commisurato, in base all'articolo 15, comma 2, del citato regolamento comunitario, alla qualità o al valore dei prodotti commercializzati, l'art. 11 del regolamento stesso dispone espressamente che essi devono essere versati per l'istituzione ed il funzionamento del fondo di esercizio destinato (ai sensi del successivo articolo 15) al ritiro dal mercato della produzione eccedente, ed al finanziamento di un programma operativo presentato dalle O.P. alle autorità nazionali che lo approvano e lo trasmettono alla Commissione CE.

Sulla base delle disposizioni comunitarie richiamate, i contributi versati dagli aderenti alle O.P. al fondo di esercizio risultano avere la stessa natura meramente contributiva degli aiuti finanziari erogati dalla Comunità, in quanto entrambi sono finalizzati ad assicurare a detti organismi le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della propria attività.

Tuttavia, qualora il programma di azione delle organizzazioni in esame preveda specifiche prestazioni di servizi in favore degli associati, per cui i contributi da questi versati assumono la veste di corrispettivi di tali specifiche prestazioni, si ritiene che torni applicabile la disposizione recata dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concernente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, che esenta da ogni imposta i contributi associativi, corrisposti dagli aderenti alle suddette associazioni di produttori ed alle relative unioni, anche se determinati statutariamente in base ai diversi costi dei servizi da queste forniti. Detta disposizione agevolativa è estesa espressamente dal successivo articolo 12 alle associazioni di produttori del settore ortofrutticolo previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, in conformità al regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1962.

Il richiamo alla legge n. 622, operato dal citato articolo 12 della legge n. 674 del 1978, non preclude l'applicazione della disposizione agevolativa agli organismi associativi previsti dal regolamento comunitario 2200 del 1996 in esame, in quanto quest'ultimo è stato

emanato in sostituzione del regolamento comunitario n. 1035 del 18 maggio 1972, il quale, a sua volta, ha sostituito il regolamento comunitario n. 159 del 25 ottobre 1966, al quale la legge n. 622 del 1967 fa espresso riferimento. Ciò che varia, nel susseguirsi delle disposizioni comunitarie, è la indicazioni delle clausole che le suddette organizzazioni devono inserire nello statuto al fine di accedere agli aiuti comunitari, mentre restano sostanzialmente inalterati i caratteri essenziali degli organismi di cui trattasi, quali la struttura (organismi associativi costituiti su iniziativa di produttori) e la funzione cui sono preposti (provvedere alla concentrazione dell'offerta ed al relativo adeguamento alla domanda in conformità agli obiettivi comunitari). Ne consegue che le organizzazioni dei produttori previste dal regolamento n. 2200 del 1996 sono, sotto il profilo giuridico, gli stessi soggetti previsti dalla legge n. 662 e, pertanto, la disposizione di esonero dal pagamento dell'imposta, recata dalla legge n. 678 del 1978, è riferibile anche alle organizzazioni dei produttori agricoli menzionate da quest'ultimo regolamento.

Infine, in relazione al quesito ulteriore prospettato dal Ministero per le Politiche Agricole in merito al rimborso da parte delle O.P. delle spese sostenute dagli associati nell'ambito del programma operativo (es. acquisto di beni strumentali) si precisa che, qualora non sia ravvisabile un rapporto sinallagmatico tra l'erogazione di dette somme e le attività svolte dagli aderenti all'organizzazione, la fattispecie è da ritenersi estranea alla sfera impositiva dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo in quanto trattasi di mera elargizione a titolo di contribuzione.

Il Direttore Generale